

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Sezione Lavoro

Ricorso con contestuale istanza di sospensione cautelare

Per la **Sig.ra Mezzapelle Maria Teresa**, nato a Marsala il 12.12.1975 ed ivi residente nella C/da Cardilla n. 461 (Cod. Fiscale MZZMTR75T52E974O), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Giunta (C.F. GNTGPP73B15D423R) e Maria Carla Garamella (C.F. GRMMCR43D76C423), entrambi del Foro di Marsala, con ivi studio nella P.zza Marconi n. 70, i quali in tale loro qualità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 Cpc, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0923.712693 o indirizzo PEC giuntagiuseppe@pec.ordineavvocatimarsala.it e garamellamariacarla@pec.ordineavvocatimarsala.it, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del Dpr 11.02.2005 n. 68, in virtù del mandato conferito in calce al presente atto (*ultima facciata*),

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma nel Viale Trastevere n. 76/A,

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, in persona del Dirigente p.t., con sede in Savona, nel Corso Italia n. 1,

resistenti



e nei confronti dei controinteressati tutti così come indicati nell'elenco definitivo dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo, scuola primaria, ufficio scolastico provinciale di Trapani pubblicato in data 29.7.2016.

FATTO

La Sig.ra Mezzapelle - docente a tempo indeterminato della scuola elementare, in servizio presso la scuola primaria "A. Gramsci" di Borghetto Santo Spirito - Savona, sin dal 01.09.2010 su posto comune, ma con anzianità di servizio pari a 9 anni di pre ruolo ed 5 anni di ruolo, oltre all'anno in corso -, ha presentato in data 28.5.2016 (cfr. all. 1) domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria - a. s. 2016/2017 - docenti assunti entro il 2014/2015, chiedendo riconoscersi la precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92, ed ex art. 13, comma 1, punto V del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo pubblicato in data 8.4.2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017.

La prefata domanda di trasferimento veniva inoltrata dalla odierna ricorrente, sia quale amministratore di sostegno che in qualità di figlia, referente unico, che assiste un genitore in stato di disabilità grave.

Invero, il padre dell'odierna ricorrente, Sig. Antonio Mezzapelle, è disabile al 100% con situazione di gravità permanente, attestata da apposita documentazione medica e relativo verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap, emesso dall'AUSL n. 9 di Trapani, Distretto Sanitario di Marsala, dell'1.3.2010 (cfr all. 2).



Entro il termine indicato nella O.M. n. 241 (04.06.2016), precisamente in data 28.05 u.s., la ricorrente dunque, inviava telematicamente nell'apposito sito del Ministero la domanda citata completa di tutti i necessari allegati, (cfr. all. n. 3), ivi precisando di avere diritto alla precedenza per la Provincia di Trapani in forza sia dell'art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che dell'art. 13, comma 1, titolo V, del contratto di mobilità.

In data 20.06.2016 tale domanda veniva valutata dall'Ambito Territoriale di Savona con invio alla Sig.ra Mezzapelle della relativa lettera di notifica (cfr. all. n. 4) con la quale, già in prima battuta, non veniva riconosciuta la precedenza richiesta **non comparando più nella domanda presentata l'indicazione della provincia richiesta (Trapani).**

Tale circostanza, si appalesa vieppiù come una risposta di rigetto della richiesta precedenza.

Dunque la docente, ritenendo assolutamente illegittimo tale diniego, presentava, il giorno successivo - 21.06.2016 -, un primo reclamo indirizzato al Dirigente Provinciale di Savona (cfr. all. n. 5), precisando, al contrario di quanto indirettamente sostenuto dalla predetta Dirigenza, di aver il diritto di ottenere la precedenza sulla provincia di Trapani, possedendo anche il titolo di Tutela Legale nei confronti del proprio padre, nella sua già spiegata qualità di amministratore di sostegno, giusto decreto del Tribunale di Marsala del 24.02.2016 (vedi cfr. all. 1).



Il Ministero, stante l'accertata e comprovata sussistenza dei presupposti di legge, pubblicava in data 21.6.2016 alle ore 12.42 nel relativo sito una seconda valutazione della domanda della docente con il riconoscimento della precedenza: in particolare, veniva riconosciuta la precedenza sia riguardo alla provincia richiesta "TP", sia relativamente al rapporto di parentela con il disabile "FIGLIO" (tale valutazione rimaneva pubblicata solo per poche ore) (cfr. all. 6).

Il giorno successivo - 22 giugno 2016 -, la Sig.ra Mezzapelle con sua grande sorpresa e disappunto riceveva un riscontro del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Savona, Aureliano Deraggi, che comunicava il diniego della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, in quanto **"la figura dell'amministratore di sostegno non è equiparato al tutore legale"**, con invio del file della nuova valutazione negativa della domanda (cfr. all. n. 7) ove, nuovamente, spariscono le credenziali provincia di TP e figlio (diversamente da come invece indicato dal sito istituzionale del Ministero il giorno precedente)(cfr. all. n. 8).

Tanto in un vorticoso giro di istanze, provvedimenti e reclami dal contenuto assolutamente "variabile" ed "incerto" avuto riguardo ai criteri valutativi in forza dei quali il Ministero prima rigetta, poi accoglie e quindi nuovamente rigetta la domanda presentata dalla Mezzapelle.

La Sig.ra Mezzapelle, infine, in data 27.06.2016, presentava un secondo reclamo con il quale precisava nuovamente i titoli e le precedenze cui aveva diritto per legge, puntando prevalentemente l'attenzione sulla



equiparazione, ai fini della precedenza in parola, delle due figure dell'amministratore di sostegno e del tutore legale (cfr. all. n. 9).

Anche tale reclamo, purtroppo, veniva riscontrato negativamente dal medesimo Dirigente Deraggi, in data 28.06.2016, sempre in ragione della differenza esistente tra le figure giuridiche del "tutore legale" e "dell'amministratore di sostegno" (cfr. all. n. 10).

Da ultimo, in data 29.7.2016, l'odierna ricorrente riceveva mail di "notifica assegnazione nuova sede scolastica/ambito" da parte del Ministero dell'Istruzione (cfr. all. n. 11) con la quale veniva comunicato il "trasferimento, per l'as 2016/2017, presso: SICILIA AMBITO 0009, TIPOLOGIA DI POSTO:COMUNE" ovvero presso il Comune di Catania.

Infine, nella medesima data, veniva pubblicato l'elenco definitivo dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo, scuola primaria, ufficio scolastico provinciale di Trapani (Ambito 0028), nel quale, ovviamente, la Sig.ra Mezzapelle non viene menzionata, non essendole stata riconosciuta alcuna precedenza (cfr. all. n. 12).

Ciò premesso in punto di fatto, si osserva

IN DIRITTO.

-I- Motivo.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 CCNI, art. 1, Punto V, A.S. 2016/2017 dell'8.4.2016 – Violazione della L. n. 4/2006 e dell'art. 405 e ss. c.c. – Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza dei criteri di valutazione.



Il provvedimento impugnato è viziato sotto ogni profilo e per questo merita di essere annullato.

Ed invero, l'art. 13 del CCNL integrativo del 2016 concernente la mobilità del personale docente regola il sistema delle precedenza e al punto V comma 2 stabilisce tra l'altro la precedenza a favore di chi *"... individuato dall'autorità giudiziaria competente esercita tutela legale"*.

L'odierna ricorrente nella domanda di mobilità precisava di possedere anche il titolo di Tutela Legale nei confronti del proprio padre, in qualità di amministratore di sostegno, giusto decreto del Tribunale di Marsala del 24.02.2016 (allegato alla domanda di mobilità).

Nonostante ciò l'amministrazione resistente ha ritenuto di denegare la domanda di mobilità ritenendo che "la figura dell'amministratore di sostegno non è equiparato al tutore legale".

Tale motivazione è illegittima e posta in spregio alla norma contrattuale sopra riportata, alle disposizioni del codice civile e alla legge 6/2004.

Come è ben noto fino al 2004 il codice civile prevedeva solo due forme di tutela legale delle persone, l'interdizione e l'inabilitazione che rispettivamente prevedono due figure nominate dal giudice tutelate: il tutore ed il curatore.

Con l'entrata in vigore della legge n.6/2004 a questi due istituti di tutela legale si è aggiunto anche quello dell'amministratore di sostegno, *con la finalità di tutelare le persone prive in parte o in tutto di autonomia* (cfr. art. 1 l. 6/2004).



Più precisamente l'art. 2 della legge n. 6/2004 ha modificato la rubrica del titolo XII del libro primo del c.c. ed ha inserito l'amministratore di sostegno tra le "misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

Alla luce di quanto esposto appare logico ed evidente che anche l'amministratore di sostegno rientri negli istituti di tutela legale di cui all'art. 13 del CCNL sopra specificato.

In particolare l'amministrazione resistente avrebbe dovuto soffermarsi sulla circostanza che l'art. 13 prevede la tutela legale fra i titoli di precedenza nella mobilità in modo generico, senza specificare quale tipo di tutela, dimostrando così l'intento delle parti contrattuali di voler far rientrare tra i titoli di precedenza nella mobilità tutte le forme di protezione e tutela legale previste dal nostro ordinamento giuridico e cioè l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

Sotto tale profilo il provvedimento è *ictu oculi* viziato e posto in spregio alle norme succitate, in quanto opera una forzatura evidente nell'interpretazione dell' art. 13 del CCNL che, –contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente –, non prevede la figura specifica del tutore legale ma fa esclusivamente riferimento all'istituto della Tutela legale!!!

A riprova dell'errore in cui è caduta l'amministrazione resistente sovviene la sentenza della Corte Costituzionale n. 440 del 9.12.2005 che, intervenendo sul dibattito originato dalla normativa sull'amministrazione di sostegno e sull'ambito applicativo del nuovo



istituto rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, ha così statuito: “ *La complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria. (cfr. Corte Cost, 9.12.2005 n. 440 in Fam. Pers. Succ. 2006, II, 136).*

In buona sostanza la Corte Costituzionale ha affermato la possibilità di coordinare le norme in tema di amministrazione di sostegno con quelle in tema di interdizione, individuando una gradualità delle misure di protezione per cui il giudice deve scegliere l'istituto più adatto tenendo conto del principio che impone di limitare la capacità delle persone nella misura possibile, posto a fondamento della legge n.6/2004, in un'ottica di *favor* nei confronti dell'amministratore di sostegno.

In tal senso è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione così pronunciandosi: “ *Il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto....ciò induce*



a non escludere che, in linea, generale, in presenza di patologie particolarmente gravi possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità della singola fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha solo carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura. “ (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584);).

Ed ancora il Tribunale di Trieste con la sentenza del 5.10.2006 ha così specificato: ” ...*l'istituto dell'amministrazione di sostegno si propone nell'ordinamento come lo strumento ordinario per la protezione dei soggetti deboli rispetto al quale, i pur vigenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione rivestono un ruolo residuale, subentrando qualora l'amministrazione di sostegno si rilevi inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario*” (cfr. Trib. Trieste 5.10.2006, in Fam. Pers. Succ., 2007, V, 404).

Dall'*excursus* della giurisprudenza succitata emerge chiaramente che la figura dell'amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9.1.2004 n. 6 con la esplicita finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, facendo sì che la misura dell'amministratore



di sostegno è divenuta quella principale, mentre i previgenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione assurgono ormai a misure residuali. Appare pertanto chiaro che il legislatore del 2004 abbia introdotto una nuova misura di tutela legale in aggiunta a quelle già esistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione e pertanto, tornando al caso di specie, l'art 13 dell'invocato CCNL quando fa riferimento alla “ tutela legale” si riferisce a tutte e tre le misure.

Alla luce di quanto esposto l'amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscere la precedenza dell'odierna ricorrente ad ottenere la mobilità presso il comune di residenza del padre.

*

II Motivo

Violazione e falsa applicazione della L. n. 104/92, art. 33, comma 5 e 7. Violazione della L. 241/90, art. 3. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti, dell'illogicità manifesta, della disparità di trattamento e della erronea valutazione dei presupposti. Violazione dell'art. 3 e 97 Cost..

Da quanto esposto in fatto, emerge chiaramente l'illegittimità delle valutazioni e dell'*agere* amministrativo dell'Ufficio III, Ambito Territoriale di Savona.

La graduatoria e i provvedimenti che oggi si impugnano sono viziati sotto diversi aspetti ed in via prioritaria, in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. n. 104/92, in quanto la P.A. resistente non



ha riconosciuto alla Sig.ra Mezzapelle la precedenza prevista dall'art. 33, comma 5 della prefata legge.

In particolare, la Sig. ra Mezzapelle ha diritto alla precedenza, in qualità di figlia che assiste il genitore disabile in situazione di gravità, ex art. 33, comma 5, L. 104/92, “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Ed invero, il Ministero oggi resistente, non ha minimamente valutato il diritto alla precedenza spettante alla docente in qualità di figlia, così come dalla stessa correttamente richiesto in domanda ai sensi della L. 104/92, in quanto in entrambi i riscontri del 22 e del 28 giugno 2016, il Dirigente incaricato, come già sopra evidenziato, da conto unicamente della qualifica di amministratore di sostegno posseduta dalla ricorrente, valutandola come differente rispetto alla qualifica di tutore e quindi inidonea a fondare la precedenza.

Dunque, palese appare l'abbaglio in cui è incappata questa P.A., omettendo di valutare e di motivare il diniego della precedenza in relazione alla qualifica di parente/figlia della Sig.ra Mezzapelle, al di là di quanto sostenuto in merito alla figura dell'amministratore di sostegno, punto questo trattato al punto primo del presente ricorso.

Con la sua domanda, infatti, la ricorrente aveva chiesto riconoscersi il suo diritto alla precedenza, sia in virtù del suo rapporto di parentela



con il disabile (padre-figlia), sia in virtù della sua qualifica di amministratore di sostegno, come da decreto di nomina del Tribunale di Marsala, Ufficio del Giudice Tutelare, del 26.02.2016.

Ed invece la P.A. sia con il primo che con il secondo riscontro/rigetto, fornisce una scarsa motivazione che si attesta unicamente sulla negazione della equiparazione tra le due figure del tutore legale e dell'amministratore di sostegno, senza prendere minimamente in considerazione la sua ulteriore qualifica di figlia, così come richiesto in domanda dalla docente.

Come noto, invero, la L. 241/90 all'art. 3, prevede espressamente l'obbligo per la P.A. di motivare adeguatamente i suoi provvedimenti, onde consentire al cittadino di poter adeguatamente controdedurre ed esercitare il suo diritto di difesa sul punto.

Al contrario, l'Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona, nella persona del dirigente Deraggi, si è limitato a formalizzare il diniego della precedenza sull'unico erroneo presupposto della differenza tra la figura del tutore e dell'amministratore ai fini della tutela legale.

Palese, per tale via, la lesione della posizione giuridica della Docente Mezzapelle ed indirettamente anche del disabile bisognoso di assistenza. Dunque, appare del tutto illegittimo il diniego della P.A. sulla base di una illogicità manifesta nella valutazione dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della precedenza per la Sig. ra Mezzapelle.

La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il filtro mediante il quale i soggetti amministrati accertano e verificano che



l'attività posta in essere dagli amministratori, nella specie la pubblica amministrazione, sia conforme ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. nella cura e nel perseguimento di un dato interesse pubblico.

Da ciò si evince l'importanza del ruolo rivestito dalla motivazione del provvedimento amministrativo, motivazione che si pone quale raccordo tra procedimento e decisione della PA in merito alla soddisfazione di un fine di carattere generale.

L'art. 3 della legge 241 citata, nel prevedere che *“ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato”* ha imposto alla PA un obbligo di specificare l'iter seguito nel provvedere in quel dato modo, evidenziando quale interesse debba prevalere e, conseguentemente quale debba soccombere, nonché di specificare i criteri utilizzati per procedere al suddetto bilanciamento tra interesse pubblico primario da una parte, ed interessi pubblici secondari ed interessi privati dall'altra, il tutto attenendosi alle risultanze della istruttoria.

Solo in questo modo si rafforzano da una parte i legami tra amministrati ed amministratori, dall'altra si permette al privato, in attuazione degli artt. 24-103-111-113 Cost., di impugnare un provvedimento amministrativo in modo consapevole conoscendo già i punti della motivazione ritenuti illegittimi adoperandosi al riguardo.

Ancora, si tiene a precisare, che la L. 104/92 deve senz'altro trovare applicazione nel nostro caso, in quanto anche nelle domande per trasferimento interprovinciale, così come in quelle per trasferimento



provinciale o comunale, dovendo altrimenti ritenersi lesi illegittimamente ed immotivatamente i diritti dei primi docenti rispetto agli altri, in violazione anche del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Ed inoltre, si ritiene che lo stesso CCNI già più volte citato, all'art. 13, comma 1, punto V, disciplini i casi di domande di trasferimento interprovinciale, in netto contrasto con quanto invece, statuito dalla L. 104/92, non prendendo in considerazione alcuna le precedenze ed i diritti di intere categorie di parenti/familiari entro il terzo grado, ivi riconosciuti e tutelati.

Si ricorda, infatti, che il punto V prevede, per i trasferimenti interprovinciali, esclusivamente la precedenza ai soli genitori o a chi esercita legale tutela o al coniuge, escludendo da tali benefici i figli e tutti gli altri parenti tutelati dalla L. 104/92.

Come noto, invece, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare che la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge e quindi, il trattamento previsto dalle norme aventi forza di legge può essere derogato dalle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro, solo in senso più favorevole al lavoratore.

Dunque, alla norma legale spetta il compito di fissare il trattamento minimo inderogabile a favore del lavoratore, mentre quella convenzionale può ampliare in senso migliorativo la soglia di tutela.



Nel nostro caso, invece, purtroppo il CCNI si è posto in netto contrasto con la Legge 104/92 e da ciò discende come necessario corollario che la clausola del contratto collettivo peggiorativa rispetto al trattamento minimo legale, deve essere considerata nulla in virtù dell'art. 1418, comma 1, c.c..

Dunque, si ritiene essere stato palesemente pretermesso un diritto che doveva essere riconosciuto alla docente, odierna ricorrente.

Considerato, inoltre, sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo, si avrebbe il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento.

*

Ed ancora, a voler essere più precisi, occorre rilevare come la domanda presentata dalla Mezzapelle sia stata oggetto di valutazioni differenti ed addirittura opposte, da parte dei competenti organi.

Come già esplicitato in punto di fatto, la precedenza indicata dalla odierna ricorrente in domanda è stata, in prima battuta, non riconosciuta, poi riconosciuta in qualità di figlia e per la provincia di Trapani, ed infine, rigettata *in toto* sul diverso presupposto dell'inadeguatezza del titolo di amministratore a fondare la precedenza per "legale tutela".

Nulla di più illogico e contraddittorio nell'operato di codesta P.A..

Verità è che la stessa P.A. aveva riconosciuto come sussistenti i presupposti per il riconoscimento della precedenza *de qua*, ma in seguito, non si comprende per quale arcano motivo, con il secondo



riscontro ha deciso nuovamente di ribaltare la sua valutazione emettendo un provvedimento di rigetto con il quale avrebbe dovuto, *a fortiori*, rendere conto di tale provvedimento operato in senso peggiorativo.

Ma invece, anche tale ultimo provvedimento è del tutto carente della necessaria motivazione.

*

Istanza cautelare

Le considerazioni su esposte dimostrano la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che sottendono all'accoglimento di una sospensione degli atti impugnati.

Per quanto concerne il primo dei requisiti, appare di evidente che la vicenda processuale della nostra assistita possa giungere a buon esito, considerata l'esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge che consentono il trasferimento della ricorrente presso la sede più vicina alla propria residenza familiare.

Ed invero, già dalla documentazione versata in atti, è possibile verificare la sussistenza del diritto della Sig.ra Mezzapelle, in quanto figlia e amministratore di sostegno, alla precedenza e dunque al trasferimento richiesto.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora*, occorre rilevare che il mancato accoglimento della istanza di sospensiva comporterà un grave pregiudizio per l'intera famiglia Mezzapelle e in particolare per il Sig. Antonio Mezzapelle (persona portatrice di gravissime e permanenti



invalidità, come già riconosciuto dalla Commissione Medica) che, allo stato, non può usufruire di alcuna assistenza, soprattutto in considerazione del fatto che nel prossimo mese di Settembre avrà inizio il nuovo anno scolastico 2016/2017 e quindi, la docente, qualora non fossero sospesi gli atti impugnati, sarà costretta a riprendere servizio in Savona ovvero in Catania, lasciando il padre privo di alcuna assistenza. In altri termini, la situazione di fatto venutasi a creare all'interno della famiglia della odierna ricorrente assume oggi una valenza che, ai fini del *periculum in mora*, non è valutabile, solo, sul piano patrimoniale ma consiste in un pregiudizio squisitamente morale.

Ed invero, la Sig.ra Mezzapelle, residente presso la stessa abitazione del padre (cfr. all. n. 13, 14 e 15), sita in Marsala, rappresenta a tutti gli effetti l'unico familiare che può occuparsi del disabile in situazione di gravità, essendo la madre settantenne, non residente con il Sig. Mezzapelle (cfr. all. n. 17) ed avendo una serie di patologie mediche che le rendono impossibile occuparsi del marito (cfr. all. n. 18); mentre l'altro figlio, coniugato, è ormai da anni residente altrove, occupato con la propria famiglia ed il proprio lavoro (cfr. all. n. 16) in altre incombenze che rendono anche a lui impossibile, occuparsi del padre con la costanza e la dedizione che merita.

Come detto, dunque, la docente Mezzapelle si trova in situazione tale da rendere necessario il suo riavvicinamento al comune di residenza, ancor di più al fine di adempiere al suo mandato di amministratore di



sostegno, che come ben noto comporta molte incombenze e necessari atti di assistenza al disabile.

Sembra, infine, opportuno sottolineare come oggi l'integrità del bene vita e del diritto all'assistenza del Sig. Mezzapelle, siano messi in pericolo e pertanto meritino di essere tutelati, essendo il disabile in una situazione di gravità tale, da richiedere l'immediata e continua assistenza della figlia, unico familiare in grado di occuparsi dello stesso. Invero, l'enorme distanza esistente tra la sede del lavoro della figlia (Savona) ed il comune del domicilio del familiare disabile (Marsala), reca un pregiudizio davvero gravoso al padre, che è stato ritenuto, anche dal Giudice Tutelare, bisognoso dell'assistenza del suo amministratore.

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare, tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

*

Si è ritenuto, infine, d'indicare genericamente quali controinteressati, tutti i docenti come riportati nel soprindicato ed allegato elenco affinché, sussistendone comunque i presupposti di rito, notificare ovvero avvisare gli stessi a mezzo pubblico proclama mediante affissione presso l'apposito sito del MIUR del presente ricorso.

Tanto in ragione della particolarità del rito e della unicità della fattispecie giuridica sottesa alla questione.



Sul punto, si rimane in attesa dell'emittendo provvedimento anche ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio, della successiva notifica e di ogni altro ulteriore adempimento quale sarà indicato dal G.L.

*

Per i suesposti motivi, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE:

- **sospendere** gli atti impugnati, *inaudita altera parte* e/o previa comparizione delle parti e concessione di un termine per la notifica ai resistenti, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, disponendo il trasferimento della stessa presso la sede scolastica richiesta e insistente nel Comune di residenza del disabile o presso quella più vicina (Marsala e/o Provincia di Trapani-Ambito 0028);

NEL MERITO:

- **Accogliere** il presente ricorso, accertando e dichiarando la nullità e/o illegittimità degli atti impugnati, dichiarando altresì il diritto della ricorrente alla precedenza per tutti i motivi su esposti ai punti I e II del presente ricorso e per brevità qui richiamati e non riportati, e per l'effetto disporre il chiesto trasferimento presso la sede scolastica



richiesta e insistente nel Comune di residenza del disabile o presso quella più vicina (Marsala e/o Provincia di Trapani-Ambito 0028);

- con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con riserva di articolare qualunque istanza istruttoria rilevante al fine del decidere e di qualsiasi altra richiesta che si riterrà necessaria in conseguenza delle difese di controparte.

Si producono:

- 1) Copia della domanda inviata telematicamente dalla Sig. Mezzapelle in data 28.05.2016 con tutta la documentazione ivi allegata;
- 2) Copia certificazione medica del Sig. Mezzapelle Antonio, rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Distretto Sanitario di Marsala del 01.03.2010;
- 3) Copia mail di conferma ricezione domanda del 28.05.2016 da parte del Ministero alla Sig. ra Mezzapelle;
- 4) Copia lettera di notifica del 20.06.2016 con valutazione negativa precedenza;
- 5) Copia reclamo della Sig.ra Mezzapelle del 21.06.2016;
- 6) Copia lettera di notifica del 21.06.2016 con valutazione positiva precedenza;
- 7) Copia riscontro/rigetto del Dirigente Deraggi, Ufficio III – Ambito Territoriale di Savona, del 22.06.2016;
- 8) Copia nuova valutazione negativa della domanda del 22.06.2016;
- 9) Copia reclamo della Sig.ra Mezzapelle del 27.06.2016;



- 10) Copia riscontro/rigetto del Dirigente Deraggi, Ufficio III – Ambito Territoriale di Savona, del 28.06.2016;
- 11) Copia mail di “notifica assegnazione nuova sede scolastica/ambito” del 29.07.2016;
- 12) Copia elenco definitivo dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo, scuola primaria, ufficio scolastico provinciale di Trapani, pubblicato il 29.07.2016;
- 13) Copia certificato di residenza Sig. Antonio Mezzapelle;
- 14) Copia stato di famiglia Sig. Antonio Mezzapelle;
- 15) Copia certificato di residenza della Sig.ra Maria Teresa Mezzapelle;
- 16) Copia certificato residenza e stato di famiglia del Sig. Giuseppe Mezzapelle;
- 17) Copia certificato di residenza di Sammartano Vita;
- 18) Copia certificato medico Sig.ra Sammartano Vita.

Ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e quindi dovrà essere versato un contributo unificato pari ad € 259,00.

Marsala- Savoia, 2.08.2016.

Avv. Giuseppe Giunta

Avv. Maria Carla Garamella

